



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice RICCIARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2020

Disposizioni per l’introduzione di nuovi strumenti di sostegno all’economia anche a seguito dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19

ONOREVOLI SENATORI. – L'impatto economico derivante dalla diffusione del Coronavirus e dal conseguente blocco delle attività produttive in funzione di contrasto alla pandemia impone una riflessione su quali strumenti di politica economica possono essere messi in campo per proiettare l'Italia verso una rapida ripresa e un orizzonte di sviluppo virtuoso e sostenibile.

Come ha ammesso anche Mario Draghi il 12 settembre 2019, pur riconoscendo l'importanza delle risposte messe in campo dalla Banca centrale europea (BCE), la politica monetaria da sola è insufficiente per far ripartire l'inflazione e la crescita dell'Eurozona. All'interno del *board* della BCE c'è unanimità sul fatto che la politica fiscale debba diventare lo strumento principale per aumentare la domanda interna.

La realtà è che le politiche economiche e fiscali sono ancora di competenza esclusiva degli Stati ed è giunto il momento di capire se e come si possano individuare le risorse di cui abbiamo bisogno, individuando nuovi strumenti di scambio che l'innovazione tecnologica consente di creare.

Le soluzioni adottate negli anni passati per uscire dalla crisi economica non hanno prodotto i risultati promessi, perché le politiche di *austerità* hanno di fatto peggiorato la situazione e le politiche espansive sono difficili da attuare a causa del nostro debito pubblico. Dobbiamo provare a cambiare paradigma, utilizzando l'innovazione tecnologica per creare nuovi strumenti di scambio in grado di favorire la crescita e l'occupazione.

Pertanto, appare necessario mettere in campo con urgenza alcune misure. L'obiettivo è immettere centinaia di miliardi nell'e-

conomia reale nei prossimi anni. L'Italia, nel pieno rispetto dei trattati europei, può iniziare a farlo subito.

Per arrivare in modo semplice e veloce a questo risultato, il presente disegno di legge propone l'apertura di:

- 1) conti correnti bancari, presso la banca Mediocredito Centrale (MCC);
- 2) conti correnti di risparmio, presso la banca MCC;
- 3) conti correnti fiscali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per la gestione di questi conti, inoltre, il presente disegno di legge propone lo sviluppo e la gestione di una piattaforma elettronica integrata da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Questa piattaforma innovativa e tecnologica permetterà allo Stato di generare ingenti risorse attraverso l'utilizzo di metodi efficaci quali:

- a) l'impiego della potenzialità di erogazione del prestito delle banche, pubbliche e private. Oggi, una banca, in base ai criteri stabiliti dagli accordi di Basilea II e III, è in grado di generare liquidità (sotto forma di accesso al credito, anche privilegiato e a bassissimo o nullo interesse) in misura dodici volte superiore al proprio patrimonio. Per intenderci, una banca pubblica patrimonializzata per 30 miliardi, potrebbe generare subito liquidità per almeno dodici volte tanto: 350-400 miliardi. Inoltre può partecipare alle aste della BCE (articolo 123, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) nell'ambito delle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine aggiuntive, per fornire un'immediata

iniezione di liquidità a supporto delle imprese italiane;

b) l'uso della capacità di risparmio dei cittadini attraverso il debito pubblico. Oggi, il risparmio privato italiano ammonta a circa 4.500 miliardi. Tuttavia, lo Stato sfrutta al minimo la possibilità di ottenere prestiti dai suoi cittadini, preferendo rivolgersi ai mercati finanziari e finendo per dipendere risorse. Il quesito, dunque, è: esiste un modo alternativo per far sì che gli italiani investano in modo del tutto libero e volontario i loro risparmi nello Stato italiano attraverso una forma veloce che possa affiancarsi ai tradizionali titoli di Stato? Nel rispondere a questa domanda si propone l'istituzione di conti correnti di risparmio. Pensiamo solo all'enorme quantità di risorse di cui potrebbe approvvigionarsi lo Stato se incentivasse i cittadini a mettere a disposizione i soldi oggi parcheggiati altrove: 450-500 miliardi non sono affatto una chimera;

c) l'uso di strumenti di scambio a valenza fiscale, cioè sconti o detrazioni fiscali concesse dallo Stato ai cittadini sulle future imposte. L'Italia può farlo subito, anzi è stata incoraggiata a procedere in tal senso persino dall'ex presidente della BCE, Mario Draghi, il quale ha ricordato a tutti che la sovranità fiscale può e deve essere esercitata dagli Stati per rilanciare l'economia. Le detrazioni e i crediti fiscali a utilizzo posticipato (ad esempio di due anni) possono già iniziare a circolare. Essi diventano così, a tutti gli effetti, uno strumento di scambio, una fonte di liquidità a beneficio dei cittadini, con uno straordinario effetto volano per l'economia, che potrebbe liberare risorse per 150-200 miliardi.

L'uso di questi nuovi strumenti permetterebbe allo Stato di reperire facilmente le risorse monetarie, fiscali e finanziarie per uscire dalla crisi economica, aggravata dalle conseguenze delle restrizioni dovute all'emergenza del virus, consentendo, inoltre, di lanciare un grande piano di investimenti, in

grado di alimentare un benessere equo e sostenibile per tutti.

Una seconda riflessione attiene alla banca Mediocredito Centrale.

Il presente disegno di legge propone che la suddetta banca, di cui al decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, venga ricapitalizzata e trasformata in una banca di investimenti che predisponga dei conti correnti bancari elettronici per tutti i cittadini italiani e le aziende, in modo che possano essere utilizzati per fornire un'alternativa alle famiglie e alle imprese in difficoltà e che abbiano problemi di accesso al credito privato, nonché per fare nuovi investimenti nell'economia reale.

Al fine di permettere alla banca MCC di dotarsi velocemente di una struttura adeguata per assistere le piccole e medie imprese su tutto il territorio italiano, il Ministero dell'economia e delle finanze può valutare la possibilità di un conferimento delle quote sia di Monte dei Paschi di Siena, attualmente detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, che della Banca popolare di Bari, così da acquisire il personale e le filiali idonee a questo scopo, distribuito su tutto il territorio nazionale, ma anche per una maggiore e veloce capitalizzazione della banca MCC. Al fine di trasformare la banca MCC in una istituzione di diritto pubblico, che operi come propria banca degli investimenti, il Ministero competente potrebbe adottare come modello di riferimento la *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (KfW) tedesca e la *Banque publique d'investissement* (BPI) francese, utilizzando uno sportello apposito presso le Poste italiane.

Inoltre, il presente disegno di legge propone la predisposizione dei conti correnti di risparmio.

I conti correnti di risparmio hanno l'obiettivo di fornire, a tutti i cittadini e alle imprese residenti in Italia, uno strumento d'investimento sicuro (ovvero un capitale garan-

tito), fruttifero (in quanto permette un rendimento), immediatamente spendibile per i consumi giornalieri, senza la necessità di disinvestire e reinvestire (come avviene oggi per BOT, CCT, BTP, eccetera).

Tali conti correnti consentiranno la riduzione dell'emissione di BTP, semplificando la gestione del debito sovrano e annullando le tensioni legate allo *spread* e all'andamento dei titoli di Stato. Inoltre, stimolando gli scambi commerciali e i consumi, permetteranno un aumento del PIL e delle entrate fiscali statali.

Infine, con il presente disegno di legge, si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a predisporre i conti correnti fiscali, che forniranno a tutti i cittadini e alle imprese residenti in Italia, uno strumento facile e veloce per la cessione dei crediti d'imposta già oggi assegnati ovvero che lo Stato può decidere di assegnare per aumentare la liquidità all'interno del sistema economico nazionale, senza aumentare il debito pubblico.

In questo modo si potrà non solo aumentare la capacità di spesa degli italiani, ma anche utilizzare parte di questi crediti d'imposta per aumentare la spesa pubblica, senza aumentare il *deficit* e il debito pubblico, ovvero sostituire una quota della spesa pubblica, in modo da ridurre il *deficit*, sia presente che futuro in caso di necessità.

I crediti d'imposta possono essere accreditati sui conti correnti fiscali degli aventi diritto, incorporando e visualizzando anche

la data prefissata per il loro utilizzo in compensazione fiscale. Al fine di incentivare la circolazione dei crediti d'imposta, in luogo del loro utilizzo in compensazione alla data prefissata, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a valutare la possibilità di fissare un incremento annuo in percentuale.

Siamo una delle nazioni più ricche al mondo per risorse ambientali e umane, con un altissimo risparmio privato e un patrimonio culturale, artistico e paesaggistico che tutto il mondo ci invidia.

Nonostante ciò non riusciamo a sfruttare adeguatamente tutte le ingenti risorse umane, materiali e ambientali che abbiamo, solo perché non abbiamo gli strumenti adeguati per valorizzarle e creare con esse un benessere equo e sostenibile per tutti. Inoltre l'ingente debito pubblico e le fluttuazioni dello *spread* sui mercati finanziari, ci impongono di cambiare paradigma, di creare nuovi strumenti che siano più adeguati ad affrontare i problemi che abbiamo, per reperire le risorse necessarie all'interno del nostro territorio piuttosto che all'esterno, con i prestiti che aumentano il debito pubblico.

Pertanto il presente disegno di legge si propone di riformare e riorganizzare interamente il settore del finanziamento dello Stato, concentrandosi sulle nostre risorse interne, così da lanciare un nuovo piano di investimenti a breve e medio termine, che permetta al nostro Paese di guardare al futuro con rinnovata speranza e fiducia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca nuove misure finalizzate al reperimento delle risorse necessarie per sostenere e rilanciare l'economia, nonché per contrastare la crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante il riordino, la semplificazione e l'introduzione di appositi strumenti economici, fiscali e finanziari.

Art. 2.

(Istituzione di una banca di investimento)

1. Con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla trasformazione della Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A, di cui al decreto-legge 16 dicembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, di seguito denominata « MCC », in una banca di investimento in grado di finanziare e assistere le piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale, valutando la possibilità, ai fini della sua ricapitalizzazione, di conferire le quote di partecipazione in Monte dei Paschi di Siena e in Banca popolare di Bari. Con i medesimi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate l'istituzione e la gestione dei seguenti strumenti:

a) conti correnti bancari di cui all'articolo 3, presso la banca MCC;

b) conti correnti di risparmio di cui all'articolo 4, presso la banca MCC;

c) conti correnti fiscali di cui all'articolo 4, comma 2, presso il Ministero medesimo.

Art. 3.

(Conti correnti bancari)

1. Possono aprire conti correnti bancari presso la banca MCC i cittadini residenti in Italia e le aziende aventi sede legale o domicilio fiscale in Italia. I conti correnti di cui al presente comma sono gratuiti ma senza remunerazione e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti bancari istituiti presso la banca MCC possono:

a) ricevere ed effettuare pagamenti in euro da e verso la pubblica amministrazione;

b) ricevere ed effettuare pagamenti in euro da e verso altri titolari di conti correnti presso altri istituti bancari;

c) richiedere ed eventualmente ricevere finanziamenti.

Art. 4.

(Conti correnti di risparmio)

1. Possono aprire conti correnti di risparmio presso la banca MCC i cittadini residenti in Italia e le aziende aventi sede legale o domicilio fiscale in Italia. I conti correnti di cui al presente comma sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale.

2. I titolari dei conti correnti di risparmio di cui al comma 1, in alternativa alle ordinarie modalità di acquisto dei titoli di Stato, possono acquistare titoli di Stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, depositando somme in euro sul proprio conto di risparmio. Al fine di incentivare tale modalità di acquisto dei titoli di Stato

nel circuito dei conti correnti di risparmio, il Ministero dell'economia e delle finanze definisce per detti titoli di Stato un rendimento annuo percentuale indicizzato all'inflazione. I titoli di cui al presente comma costituiscono un investimento garantito dallo Stato, recante un equo rendimento, cedibile a terzi per l'intera somma o per qualsiasi porzione di essa, a condizione che il ricevente sia anch'esso titolare di un conto corrente di risparmio presso la banca MCC.

3. La cessione di titoli di Stato di cui al comma 2 tra i titolari di conti correnti di risparmio è ad accettazione volontaria e avviene tramite sistemi di trasferimento elettronico tra conti diversi. Al conto corrente di risparmio è associata anche una carta elettronica di risparmio per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti di pagamento elettronico. Nelle more della piena operatività della piattaforma elettronica di cui all'articolo 6 attraverso le carte elettroniche di risparmio, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2, può essere autorizzato l'utilizzo, in via transitoria, della tessera sanitaria quale sistema di pagamento elettronico.

4. I titoli di Stato di cui al comma 2, accreditati sui conti correnti di risparmio, possono essere rimborsati a semplice richiesta e i relativi importi possono essere trasferiti su conti correnti bancari, previa applicazione di una trattenuta di importo non superiore del rendimento dei medesimi titoli di Stato nei sei mesi precedenti la richiesta di trasferimento.

Art. 5.

(Conti correnti fiscali)

1. È autorizzata la predisposizione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di conti correnti fiscali, intestati a cittadini residenti in Italia e ad aziende aventi sede legale o domicilio in Italia, intesi quali conti

elettronici per l'accreditamento di crediti d'imposta cedibili. Tali conti correnti sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale.

2. In sede di accreditamento dei crediti d'imposta sui conti correnti fiscali intestati agli aventi diritto, sul conto corrente è indicata anche la data prefissata per il loro utilizzo in compensazione fiscale. Al fine di incentivare la circolazione dei crediti d'imposta, il Ministero dell'economia e delle finanze può fissare un tasso di incremento annuo percentuale dei relativi importi, da applicare in luogo del loro utilizzo in compensazione alla data prefissata.

3. La cessione dei crediti d'imposta tra titolari di conti correnti fiscali è ad accettazione volontaria e può essere effettuata con gli strumenti di trasferimento elettronico tra conti diversi.

4. Al fine di effettuare le cessioni attraverso gli usuali strumenti di trasferimento elettronico, il Ministero dell'economia e delle finanze predispone una carta elettronica fiscale, da associare al conto corrente fiscale. Nelle more della piena operatività della piattaforma elettronica di cui all'articolo 6 attraverso le nuove carte elettroniche fiscali, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2 può essere autorizzato l'utilizzo, in via transitoria, della tessera sanitaria quale strumento di pagamento elettronico.

Art. 6.

(Piattaforma elettronica integrata)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una piattaforma elettronica per la gestione integrata:

a) dei conti correnti bancari di cui all'articolo 3;

b) degli strumenti di risparmio e di investimento di cui all'articolo 4;

c) del sistema dei crediti d'imposta e delle agevolazioni fiscali, operante mediante i conti correnti fiscali di cui all'articolo 5.

2. La gestione informatica e telematica della piattaforma elettronica di cui al comma 1 è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata con il decreto di cui al medesimo comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00